

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-011205/2015 - 10-07-2015**  
**alla Commissione**  
Articolo 130 del regolamento  
**Mara Bizzotto (ENF)**

Oggetto: Falso prosecco prodotto in Brasile

Sistema Prosecco, l'agenzia che riunisce i Consorzi del Prosecco - Consorzio di tutela del prosecco DOC, Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene DOP e Consorzio Colli Asolani - ha reso noto che a "Vinexpo 2015", il salone del vino che si è recentemente tenuto a Bordeaux in Francia, era esposto ed è stato premiato uno spumante brasiliano che riportava in etichetta la dicitura "Prosecco".

Considerato che il fenomeno dell'italian sounding sottrae alla filiera del Made in Italy almeno 60 miliardi di fatturato ogni anno; preso atto che questa frode è, in ordine di tempo, solo l'ultima operata ai danni del marchio Prosecco e delle aziende produttrici dopo i più recenti scandali del prosecco alla spina venduto nel Regno Unito e in Canada e del falso prosecco prodotto in Crimea;

Si chiede alla Commissione:

- intende attivarsi presso il governo del Brasile per bloccare la produzione e la commercializzazione di questo prodotto contraffatto?
- come agirà per sostenere i produttori veneti di Prosecco nella loro battaglia contro le imitazioni di questo prodotto di eccellenza?

IT  
E-011205/2015  
Risposta di Phil Hogan  
a nome della Commissione  
(1.9.2015)

La Commissione invita l'onorevole deputato a prendere visione delle risposte alle interrogazioni scritte E-004151/2015, E-005056/2015 e E-006148/2015<sup>1</sup>.

All'interno dell'Unione europea, le denominazioni di origine protette (DOP) di vini quali il "Prosecco" beneficiano di un'ampia protezione, anche contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto da parte di prodotti comparabili o nella misura in cui l'uso di tali denominazioni consenta di sfruttarne indebitamente la reputazione. Il diritto dell'UE<sup>2</sup> impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per far cessare gli usi illegali delle denominazioni di origine protette. Ciascuno Stato membro deve designare un organismo di contatto che riceve e inoltra le richieste di collaborazione finalizzate all'attuazione di controlli nel settore vitivinicolo, soprattutto in caso di frodi o di inosservanza della normativa<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione del vino brasiliano etichettato con la dicitura "Prosecco" al di fuori dell'UE, la Commissione continua a negoziare accordi bilaterali volti ad ottenere la protezione di indicazioni geografiche fondamentali dell'UE, come il "Prosecco", nei paesi terzi. È quanto avviene in particolare nel quadro dei negoziati relativi ad accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur.

---

<sup>1</sup> <http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/parliamentary-questions.html>

<sup>2</sup> Articolo 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (GU L 347 del 20.12.2013).

<sup>3</sup> Articoli 84 e 85 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008).